



COMUNE DI PARGHELIA

Piazza Europa, 1
89861 Parghelia Prov. Vibo Valentia
Partita Iva/Cod.Fisc. 00324940790
TELEFONO N°0963/600338 FAX N°0963/601941
UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 4673 del 13/08/2021

Ordinanza Sindacale n. 69 del 13/08/2021

Oggetto: Divieto di accesso e sosta per tutti i caravan e autocaravan e veicoli simili all'interno dell'area demaniale antistante la spiaggia libera confinante con la foce del torrente La Grazia per il periodo 13/08/2021 al 31/10/2021

IL SINDACO

Rilevato che:

- il litorale marino del Comune di Parghelia è intensamente frequentato da persone che utilizzano camper e carovan ed autocaravan come mezzo di trasporto e soggiorno;
- gli spazi di sosta sono frequentemente utilizzati da caravan e autocaravan, con fini di campeggio e/o accampamento e quindi prevalentemente in modo inappropriato, dando altresì luogo ad un considerevole degrado ambientale derivato dall'abbandono di materiale di ogni genere sulla sede stradale, con il conseguente pericolo, nella concomitanza di particolari condizioni atmosferiche, che si sviluppino sgradevoli problematiche di carattere igienico- sanitario;
- le dimensioni del ponticello, nonché l'area demaniale antistante la spiaggia libera confinante con la foce del torrente La Grazia non consentono la sosta regolare delle autocaravan, a causa della sagoma dei veicoli eccedenti la dimensione dell'area stessa;
- contestualmente si rileva la sosta frequente e per lungo tempo di autocaravan, che limitano il normale alternarsi dei veicoli in sosta oltre ad intralciare la normale movimentazione dei veicoli regolarmente in sosta;

- nel Comune di Parghelia ci sono adeguate strutture ricettive dedicate al campeggio ed alla sosta di tale categoria di veicoli;

VISTO che si rende necessario organizzare al meglio la circolazione stradale durante il periodo estivo, dato l'aumento del traffico veicolare onde evitare possibili pericoli per la collettività;

VISTO CHE l'art. 54 c.1 lettera m del Dlgs n. 285/1992 definisce gli autocaravan veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

VISTO CHE l'art. 56 c.1 lettera e del Dlgs n. 285/1992 definisce gli autocaravan rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo

VISTO CHE l'art. 185 C.D.S. rubricato "circolazione e sosta delle autocaravan" prevede che *"I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona"*.

TENUTO CONTO che la fattispecie risulta fra quelle previste dal decreto ministeriale 5 agosto 2008 (Incolumità pubblica sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), ed in particolare nelle indicazioni in cui si prevede che il Sindaco intervenga per prevenire e contrastare tali fenomeni;

RILEVATO CHE

- La perdurante presenza di numerosi caravan ed autocaravan e veicoli simili nel medesimo luogo, destinati a dimora, comporta in sé un pericolo per l'igiene, la sicurezza e la salubrità dei luoghi qualora questi non siano dotati di infrastrutture necessarie ad assorbire il carico umano portato da tali "abitazioni mobili", stante i possibili fenomeni di inquinamento derivanti da scarichi di acque luride o da abbandono di rifiuti solidi urbani;
- Lo stazionamento di tali ingombranti veicoli comporta l'aggravio della già critica situazione del traffico veicolare, nonché un grave pericolo per la sicurezza a causa delle caratteristiche strutturali e dimensionali delle aree di sosta inadeguate ad ospitare i veicoli utilizzati per il turismo itinerante;

DATO ATTO CHE

- L'interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale (transito e sosta), prevenzione e repressione di reati ambientali, tutela dell'utilizzo della costa e fruibilità del paesaggio, costituisce certamente una finalità primaria dell'Amministrazione Comunale;
- L'oggetto del presente provvedimento non è quello di disincentivare il turismo itinerante mediante autocaravan e caravan, il quale è espressamente consentito dall'art. 185 c.d.s. e costituisce risorsa per l'economia turistica, ma è quello, unicamente, di fronteggiare l'emergenza rilevata, già in atto, in una determinata area del territorio comunale;

CONSIDERATO CHE

- Le descritte problematiche e criticità possono essere, nell'immediato, superate limitando l'accesso e la sosta, per il solo periodo estivo, e comunque fino al 31/10/2021, di Autocaravan e caravan e veicoli simili sul ponticello nonché nell'area demaniale antistante la spiaggia libera confinante con la foce del torrente La Grazia

RAVVISATA la necessità di intervenire per ragioni di sanità e di sicurezza pubblica;

SENTITO il Comandante della Polizia Municipale,

VISTI

Gli artt. nn. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000;

Il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14 e ss.mm.ii.;

Gli artt. 6, 7 e 185 del vigente C.d.S. - D.Lgs. del 30.04.1992 n° 285 ed il Regolamento per la esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni;

Lo Statuto Comunale;

ORDINA

Il divieto di accesso e sosta per tutti i caravan e autocaravan e veicoli simili all'interno dell'area demaniale antistante la spiaggia libera confinante con la foce del torrente La Grazia.

AVVERTE

Le violazioni accertate saranno sanzionate nei modi e nei termini previsti dal presente C.d.S.

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 125,00 (centoventicinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 - bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 6 della Legge 16/01/2003. I trasgressori dei suddetti obblighi sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), da effettuarsi entro 60 gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

Che, inoltre, i trasgressori della presente ordinanza verranno denunciati per violazione dell'art. 650 C.P..

AVVISA

Il Comando di Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, avverso la presente Ordinanza è consentito il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni oppure, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Parghelia.

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione precedente con lo stesso in contrasto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa nota a mezzo affissione all'Albo pretorio, avviso pubblico da affiggere su territorio comunale e pubblicizzazione sul sito internet dell'ente, comunicata alla Prefettura di Vibo Valentia, alla Questura di Vibo Valentia, al Comando Stazione Carabinieri di Tropea, alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea, al Comando di Polizia Municipale Parghelia.

A norma dell'art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il responsabile del procedimento è il Comandante della Polizia Municipale, Dott.ssa Donato Domenica.



Il Sindaco
Antonio Landro

